



## COMUNE DI AMBIVERE (Provincia di Bergamo)

### T.A.S.I. ANNO 2016

La L. 147/2013 ha istituito, con decorrenza **1 gennaio 2014**, il tributo comunale sui servizi indivisibili.

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/15) ha introdotto le seguenti novità in materia di I.U.C. 2016:

- **Abolita la Tasi per le abitazioni principali, ad eccezione delle categorie A1/A8 e A/9;**
- **Modificata l'agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, tanto per l'IMU quanto per la TASI, riducendo la base imponibile al 50%, a patto che:**
  1. il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
  2. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
  3. il comodato deve essere registrato. Se registrato entro il 1° marzo 2016 l'agevolazione decorre dal 1° gennaio 2016.

### Su quali immobili si applica?

- **Abitazione principale e pertinenze solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai fini IMU, ovvero unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- **Casa coniugale assegnata** al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e** alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (obbligo di dichiarazione IMU), **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni.
- Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e i fabbricati rurali.

## Chi la paga?

### Il proprietario ovvero il titolare di altri diritti reali

- nella misura del 100% se è anche occupante o in caso di immobili a disposizione
- nella misura del 70% in caso di immobili locati o dato in uso a terzi

### l'inquilino o l'affittuario

- nella misura del 30%

## Come si calcola?

### – Abitazione principale e pertinenze solo se accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9

1. La rendita catastale del fabbricato va rivalutata del **5%**.
2. L'importo rivalutato va moltiplicato per **160**.
3. Si applicano l'aliquota dello **2,5 ‰**

### – Immobili adibiti ad abitazione principale posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (qualora accatastate nelle categorie (A/1-A/8 e A/9)

4. La rendita catastale del fabbricato va rivalutata del **5%**.
5. L'importo rivalutato va moltiplicato per **160**.
6. Si applicano l'aliquota del **2,50‰ ridotta di due terzi**.

- Aliquota **0,1%**

Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993.

- **Per tutti gli immobili non rientranti in quelli precedenti si applica l'aliquota del 2,0 ‰.**

- La rendita catastale del fabbricato va rivalutata del **5%**.
- L'importo rivalutato va moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1. **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
2. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, classificati nelle categorie catastali B, C/3, C/4, C/5;
3. **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
4. **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (eccetto categoria D/5);
5. **55** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C1;

E' possibile effettuare in autonomia il calcolo online e stampare il MOD. F24 per il versamento accedendo al sito comunale

## Quando si versa?

La TASI si versa in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 16 giugno.

## Come si versa?

La TASI si versa con il **modello F24**, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo, utilizzando i seguenti codici:

Codice comune: **A259**

- Codici tributo:
- **3958** per abitazione principale/pertinenze;
- **3959** per fabbricati rurali;
- **3960** per le aree edificabili
- **3961** per altri fabbricati.